



Comune di Calendasco

Regolamento per la disciplina della videosorveglianza sul territorio comunale

(approvato con Deliberazione Del Consiglio Comunale n. 55 del 29/12/2025)

INDICE

CAPO I.....	3
PRINCIPI GENERALI.....	3
Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento.....	3
Art. 2 – Definizioni	3
Art. 3 – Principi applicabili al trattamento di dati personali.....	5
Art. 4 – Finalità di videosorveglianza	6
Art. 5 – Collaborazione istituzionale e gestione integrata del controllo del territorio	6
Art. 6 – Tutela dei lavoratori.....	7
Art. 7 – Telecamere di contesto.....	7
Art. 8 – Telecamere di lettura targhe	8
CAPO II.....	8
SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	8
Art. 9 – Titolare del trattamento e funzioni di supporto	8
Art. 10 – Responsabile del trattamento.....	9
Art. 11 – Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano	9
Art. 12 – Autorizzati al trattamento nell'ambito della gestione dei sistemi di videosorveglianza	10
CAPO III.....	10
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	10
Art. 13 – Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali.....	10
Art. 14 – Obbligo di informativa	11
Art. 15 – Diritti degli interessati.....	12
Art. 16 – Accesso alle immagini e alle registrazioni video	12
Art. 17 – Comunicazione dei dati personali	13
Art. 18 – Misure di sicurezza	13
CAPO IV	14
TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE	14
Art. 19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale	14
CAPO V	14
DISPOSIZIONI FINALI	14
Art. 20 - Modifiche regolamentari	14

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e norme di riferimento

Il presente regolamento disciplina il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza installati nel territorio del **Comune di Calendasco** (di seguito il “**Comune**”), impiegati per finalità di sicurezza urbana, prevenzione e accertamento di illeciti, tutela del patrimonio comunale e supporto alle attività istituzionali della Polizia Locale.

I sistemi di videosorveglianza oggetto del presente regolamento comprendono:

- a. telecamere di contesto installate in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- b. telecamere di lettura targhe, destinate alla rilevazione delle targhe dei veicoli in transito e alla gestione delle relative informazioni nell’ambito delle finalità istituzionali indicate nel presente regolamento e secondo la normativa vigente.

Gli impianti possono consentire la visione in tempo reale e la registrazione delle immagini, nel rispetto dei principi di cui all’art. 5 GDPR e delle finalità istituzionali perseguite. Ogni funzionalità è configurata secondo criteri di necessità, proporzionalità e minimizzazione dei dati trattati, limitando l’acquisizione alle sole informazioni indispensabili.

Il presente regolamento è adottato nel rispetto e in attuazione della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e di sicurezza urbana, con particolare riferimento a:

- a. il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito “**GDPR**”);
- b. il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), come modificato dal D. Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito “**Codice Privacy**”);
- c. le Linee guida 3/2019 dell’European Data Protection Board (EDPB) sul trattamento dei dati personali mediante dispositivi video, adottate il 29 gennaio 2020;
- d. i provvedimenti dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza;
- e. il D. L. 20 febbraio 2017, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città), convertito con modificazioni dalla L. 18 aprile 2017, n. 48.
- f. La Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 04.12.2003, n. 24 (Disciplina della polizia amministrativa locale e promozione di un sistema integrato di sicurezza) e la Legge Regionale dell’Emilia-Romagna 30.07.2018, n. 13;

Restano ferme le ulteriori disposizioni nazionali e regionali applicabili ai sistemi di videosorveglianza e alle attività di sicurezza urbana, ove compatibili con il presente regolamento.

Art. 2 – Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- a. **Dato personale:** qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile, ai sensi dell'art. 4, n. 1, GDPR. Nell'ambito della videosorveglianza costituiscono dati personali le immagini delle persone riprese, le informazioni relative alle targhe veicolari e ogni ulteriore elemento idoneo a identificare, anche indirettamente, un interessato.
 - b. **Interessato:** la persona fisica alla quale si riferiscono i dati personali.
 - c. **Trattamento:** qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiute su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come definito dall'art. 4, n. 2, GDPR, tra cui raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, uso, comunicazione, cancellazione e distruzione.
 - d. **Titolare del trattamento:** il Comune di Calendasco, che determina finalità e mezzi del trattamento ai sensi dell'art. 4, n. 7, GDPR.
 - e. **Responsabile del trattamento:** il soggetto esterno che tratta dati personali per conto del Titolare, ai sensi dell'art. 4, n. 8, GDPR e dell'art. 28 GDPR, sulla base di idoneo contratto o atto giuridico.
 - f. **Responsabile della protezione dei dati:** la figura designata dal Titolare ai sensi degli artt. 37-39 GDPR, con compiti di supporto, consulenza e controllo in materia di protezione dei dati personali.
 - g. **Soggetti autorizzati al trattamento:** le persone fisiche che operano sotto l'autorità del Titolare o del Responsabile e che sono autorizzate al trattamento ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies Codice Privacy.
 - h. **Immagine:** il dato personale costituito dalla rappresentazione visiva di persone, luoghi o beni raccolta e/o registrata attraverso i sistemi di videosorveglianza.
 - i. **Videosorveglianza:** trattamento di immagini e dati ad esse correlati mediante dispositivi di ripresa fissi o mobili installati o utilizzati dal Comune in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nel rispetto delle finalità istituzionali di cui al presente regolamento.
 - j. **Telecamere di contesto:** dispositivi di ripresa installati in luoghi pubblici o aperti al pubblico destinati a monitorare il contesto urbano e le aree di interesse ai fini della sicurezza urbana, della prevenzione degli illeciti e della tutela del patrimonio comunale.
- Telecamere di lettura targhe:** telecamere dotate di funzionalità di lettura automatizzata delle targhe dei veicoli in transito e alla gestione delle relative informazioni, nell'ambito delle finalità istituzionali indicate nel presente regolamento, limitatamente ai dati strettamente necessari e senza acquisizione di immagini eccedenti.
- k. **Centrale Operativa:** la struttura individuata dal Comune per la gestione del sistema di videosorveglianza, comprendente le attività di consultazione delle immagini e la gestione delle registrazioni e degli accessi da parte degli operatori autorizzati.
 - l. **Comunicazione dei dati personali:** la trasmissione o messa a disposizione dei dati personali a uno o più soggetti determinati, diversi dall'interessato.
 - m. **Diffusione:** la comunicazione di dati personali a soggetti indeterminati, vietata per i sistemi di videosorveglianza salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
 - n. **Dato anonimo:** il dato che non può più essere associato a una persona fisica identificata o identificabile, anche a seguito di anonimizzazione.

- o. **Misure di sicurezza:** le misure tecniche e organizzative adottate dal Titolare ai sensi degli artt. 24, 25 e 32 GDPR per garantire riservatezza, integrità, disponibilità e resilienza dei trattamenti.
- p. **Privacy by Design e Privacy by Default:** i principi di cui all'art. 25 GDPR secondo cui il trattamento deve essere progettato fin dall'origine per garantire il rispetto dei diritti degli interessati e deve limitarsi ai soli dati necessari per ciascuna specifica finalità.
- q. **Blocco:** la conservazione dei dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
- r. **Esportazione:** il processo con cui le immagini vengono estratte dal sistema e riversate su idoneo supporto informatico per finalità istituzionali o su richiesta dell'Autorità giudiziaria.
- s. **Riversamento** (o esportazione): il processo mediante il quale le immagini vengono estratte dal sistema e riversate su idoneo supporto informatico per finalità istituzionali o su richiesta dell'Autorità giudiziaria, nel rispetto delle misure di integrità, tracciabilità e sicurezza.
- t. **Garante per la protezione dei dati personali:** l'Autorità indipendente nazionale istituita dal Codice Privacy, competente a vigilare sull'applicazione della normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 3 – Principi applicabili al trattamento di dati personali

Il presente regolamento assicura che il trattamento dei dati personali effettuato mediante i sistemi di videosorveglianza gestiti dal Comune sia svolto nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali delle persone fisiche, con particolare riguardo alla tutela della riservatezza, dell'identità personale e della protezione dei dati.

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite i sistemi di videosorveglianza è svolto nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 GDPR e della normativa in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, i dati personali devono essere:

- a. leciti, in quanto trattati sulla base di un'adeguata base giuridica;
- b. corretti e trasparenti, garantendo che gli interessati siano informati in modo chiaro della presenza dei sistemi e delle caratteristiche essenziali del trattamento;
- c. necessari e proporzionati, assicurando che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto strettamente necessario rispetto alle finalità perseguite, anche mediante la configurazione tecnica dei dispositivi e la limitazione degli angoli di ripresa alle sole aree strettamente necessarie;
- d. esatti, provvedendo alla tempestiva eliminazione o correzione dei dati non pertinenti, distorti o inutilmente dettagliati;
- e. limitati nel tempo, con un periodo di conservazione non superiore a quello strettamente necessario alle finalità di trattamento e secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- f. protetti, mediante misure tecniche e organizzative adeguate a prevenire accessi non autorizzati, utilizzi illeciti, perdita, distruzione o divulgazione non autorizzata;
- g. gestiti secondo il principio di responsabilizzazione (accountability), assicurando che il Titolare possa dimostrare in ogni momento la conformità del trattamento alla normativa vigente e l'adeguatezza delle misure adottate.

I sistemi di videosorveglianza devono essere progettati e configurati sin dal principio secondo i criteri di privacy by design e privacy by default, riducendo al minimo l'utilizzo di dati personali e privilegiando, ove possibile, soluzioni che assicurino la limitazione dei dati trattati e la loro identificabilità solo in caso di effettiva necessità, anche mediante l'adozione delle opportune impostazioni tecniche e organizzative.

Art. 4 – Finalità di videosorveglianza

Il trattamento dei dati personali mediante i sistemi di videosorveglianza è effettuato nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, assicurando in ogni caso la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali degli interessati.

Gli impianti sono configurati e gestiti secondo criteri di necessità, proporzionalità e minimizzazione, limitando le riprese e la raccolta dei dati alle sole informazioni strettamente indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali.

Il trattamento è finalizzato esclusivamente a:

- a. tutela della sicurezza urbana ai sensi della normativa vigente;
- b. prevenzione, accertamento e repressione di illeciti, ivi incluse le attività di polizia giudiziaria svolte dalla Polizia Locale nei limiti delle proprie competenze;
- c. tutela del patrimonio comunale e prevenzione di danneggiamenti, furti o intrusioni non autorizzate;
- d. monitoraggio del territorio e del transito veicolare nell'ambito delle finalità istituzionali di sicurezza urbana, con particolare riferimento alle attività connesse alle telecamere di contesto e alle telecamere di lettura targhe;
- e. supporto alle autorità competenti in caso di emergenze o situazioni di pericolo per la pubblica incolumità.

Le finalità sopra indicate sono esercitate nel rispetto dei compiti di interesse pubblico e delle funzioni istituzionali attribuite al Comune dalla normativa statale e regionale vigente, escludendo qualsiasi utilizzo non coerente con le finalità istituzionali o eccedente rispetto ai principi di necessità e proporzionalità.

Art 5 – Collaborazione istituzionale e gestione integrata del controllo del territorio

Il Comune può attivare forme di collaborazione con le Autorità competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, sicurezza urbana e protezione civile, mediante accordi operativi o convenzioni formalizzate, al fine di consentire – nei limiti della normativa vigente – la visualizzazione delle immagini o l'accesso a specifiche funzionalità del sistema. Nei casi in cui l'accesso riguardi esigenze di ordine e sicurezza pubblica, la stipula delle convenzioni avviene, ove previsto, previo confronto con il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Le attività di cooperazione con altri enti pubblici o con soggetti privati operanti sul territorio sono consentite previa stipula di accordi formalizzati che definiscano ruoli, responsabilità, limiti di utilizzo dei dati e garanzie per la tutela degli interessati. In ogni caso:

- a. le finalità del trattamento rimangono esclusivamente pubbliche e coerenti con quanto previsto dal presente regolamento;

- b. l'accesso ai dati è consentito solo nei limiti delle rispettive competenze e per il tempo strettamente necessario;
- c. devono essere adottate misure tecniche e organizzative idonee a garantire riservatezza, minimizzazione e sicurezza.

Il sistema può essere utilizzato nell'ambito di attività di collaborazione istituzionale, nei limiti della normativa vigente e degli accordi formalmente sottoscritti. Gli aspetti tecnici, organizzativi e procedurali relativi alla gestione, alla manutenzione, alla sicurezza operativa e al funzionamento del sistema possono essere definiti in allegati tecnici o in appositi atti amministrativi, aggiornabili senza necessità di modifica del presente regolamento.

È esclusa ogni comunicazione o diffusione dei dati non prevista da specifiche disposizioni di legge o da accordi formalmente sottoscritti, restando in ogni caso vietata qualsiasi divulgazione non conforme alle finalità istituzionali o alla normativa vigente.

Art. 6 – Tutela dei lavoratori

I suddetti impianti non possono essere utilizzati, ai sensi dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori), per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'amministrazione comunale, di altre amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati.

Eventuali riprese che, per la collocazione delle telecamere o per esigenze di sicurezza, possano incidentalmente comprendere lavoratori presenti nelle aree interessate, non possono essere utilizzate per finalità di vigilanza sull'adempimento della prestazione lavorativa o per accertamenti disciplinari, ma esclusivamente per le finalità istituzionali previste dal presente regolamento.

È comunque assicurato il rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione, evitando la ripresa sistematica e prolungata di luoghi o postazioni destinate allo svolgimento dell'attività lavorativa.

Art. 7 – Telecamere di contesto

Il Comune utilizza sistemi di videosorveglianza in luoghi pubblici o aperti al pubblico per le finalità istituzionali indicate all'art. 4 del presente regolamento, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

Le telecamere di contesto, installate in aree del territorio comunale ove si renda necessario rafforzare le attività di prevenzione e accertamento di illeciti, la tutela del patrimonio comunale e il controllo del territorio, sono destinate a monitorare il contesto urbano e le aree di interesse, in relazione a situazioni non adeguatamente fronteggiabili con le ordinarie attività di vigilanza.

Le immagini possono essere visionate in tempo reale e le registrazioni consultate, senza audio, dal personale della Polizia Locale appositamente autorizzato e, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali, anche da altri soggetti autorizzati dal Titolare del trattamento, compresi i responsabili dei servizi comunali competenti per le materie interessate.

Le riprese sono limitate alle aree strettamente necessarie al perseguimento delle finalità di cui all'art. 4, adottando configurazioni tecniche idonee a ridurre l'acquisizione di dati eccedenti, non pertinenti o relativi ad aree non indispensabili.

Le registrazioni sono conservate per un periodo massimo di 7 giorni consecutivi, salvo ulteriore conservazione in caso di richiesta dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, ovvero quando sia necessario per l'accertamento di specifici illeciti, mediante blocco del dato o riversamento su idoneo supporto secondo le procedure interne.

L'accesso ai dati e alle registrazioni è consentito esclusivamente ai soggetti espressamente autorizzati dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, nel rispetto dei profili di competenza e per il tempo strettamente necessario, con tracciamento degli accessi e divieto di consultazione in presenza di soggetti non autorizzati.

Art. 8 – Telecamere di lettura targhe

Il Comune utilizza altresì telecamere di lettura targhe, impiegate per finalità di sicurezza urbana, prevenzione e repressione di illeciti, tutela del patrimonio comunale, controllo dei flussi veicolari e supporto alle attività istituzionali della Polizia Locale.

L'impiego può include, secondo necessità, la rilevazione delle targhe dei veicoli in transito, l'individuazione di veicoli sospetti o segnalati e altre funzioni di analisi correlate al transito veicolare, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

L'eventuale utilizzo delle telecamere di lettura targhe per l'accertamento automatico delle violazioni al Codice della Strada è consentito esclusivamente nei casi previsti dalla normativa vigente e previa adozione dei necessari atti amministrativi e tecnici.

Le informazioni raccolte possono essere utilizzate nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria svolte dalla Polizia Locale nei limiti delle rispettive competenze, nonché, ove necessario, per le altre finalità istituzionali indicate nel presente regolamento.

Le riprese sono limitate alle targhe dei veicoli in transito e alle aree strettamente indispensabili alla rilevazione, adottando accorgimenti idonei a evitare l'acquisizione di immagini eccedenti o non necessarie.

Le immagini e i dati relativi alle targhe sono conservati per il tempo strettamente necessario alle finalità di cui al comma 1 e, comunque, per un massimo di 7 giorni, salvo ulteriore conservazione su richiesta dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria, ovvero quando sia necessario per l'accertamento di specifici illeciti, mediante blocco del dato o riversamento su idoneo supporto secondo le procedure interne.

L'accesso ai dati e alle registrazioni è consentito esclusivamente ai soggetti appositamente autorizzati dal Titolare del trattamento, ivi compreso il personale della Polizia Locale, nonché – nei limiti delle rispettive competenze istituzionali – i responsabili dei servizi comunali interessati e ogni ulteriore soggetto formalmente designato dal Titolare o dal Responsabile del trattamento, con tracciamento degli accessi e divieto di consultazione in presenza di soggetti non autorizzati.

CAPO II

SOGGETTI CHE EFFETTUANO IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 9 – Titolare del trattamento e funzioni di supporto

Il Comune riveste la qualità di Titolare del trattamento dei dati personali nell'ambito di applicazione del presente regolamento.

Il Titolare esercita le proprie funzioni tramite i responsabili dei servizi competenti, ai quali sono attribuiti i compiti necessari allo svolgimento delle attività connesse alla gestione dei sistemi di videosorveglianza, nel rispetto dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* Codice Privacy, nonché secondo le istruzioni impartite dal Titolare stesso.

Il Responsabile della protezione dei dati del Comune fornisce supporto e consulenza in tutte le fasi del trattamento, inclusa la valutazione degli adempimenti necessari e la verifica della conformità degli impianti e delle loro eventuali modifiche alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, segnalando eventuali criticità o misure integrative da adottare.

Il Titolare, anche tramite i servizi competenti, valida l'installazione e gli interventi di manutenzione straordinaria degli impianti di videosorveglianza disciplinati dal presente regolamento, adottando le modalità previste dalla normativa vigente e assicurando che ogni intervento sia coerente con i principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Ove ne ricorrano i presupposti, il Titolare svolge preliminarmente l'analisi dei rischi ai sensi della normativa vigente e, sulla base dei relativi esiti, procede – qualora necessario – alla redazione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, anche con il supporto del Responsabile della protezione dei dati.

Art. 10 – Responsabile del trattamento

La responsabilità del trattamento dei dati personali connessa all'attività di videosorveglianza negli ambiti indicati dall'art. 1 può essere affidata, in tutto o in parte, a uno o più Responsabili del trattamento, designati dal Titolare mediante la sottoscrizione di un accordo scritto ai sensi dell'art. 28 GDPR.

Nell'accordo devono essere specificati i compiti affidati, le istruzioni del Titolare e le misure tecniche e organizzative che il Responsabile è tenuto ad adottare, incluse quelle relative alla sicurezza del trattamento e alla gestione degli accessi ai sistemi.

I Responsabili del trattamento operano nel pieno rispetto dell'accordo di designazione, della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e delle disposizioni del presente regolamento, assicurando che le attività loro affidate siano svolte nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

L'eventuale ricorso a sub-responsabili è consentito solo previa autorizzazione del Titolare, generale o specifica, e il Responsabile non può avvalersi di soggetti ulteriori senza tale autorizzazione. I sub-responsabili devono essere designati con un atto conforme ai requisiti dell'art. 28 GDPR, assicurando che le istruzioni impartite dal Titolare siano integralmente rispettate lungo l'intera catena del trattamento.

Art. 11 – Soggetti autorizzati ad accedere agli impianti o ai locali che li ospitano

L'accesso alle sale di controllo e ai locali che ospitano gli impianti di videosorveglianza è consentito esclusivamente ai soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali e all'eventuale Responsabile del trattamento, se individuato.

Possono essere autorizzati all'accesso solo soggetti che svolgono attività rientranti nei compiti istituzionali del Comune e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale tecnicamente incaricato della manutenzione degli impianti o della pulizia dei locali, nei limiti strettamente necessari allo svolgimento delle relative attività.

Il personale addetto alla manutenzione degli impianti si attiene alle istruzioni operative previste nell'accordo di designazione della propria ditta quale Responsabile del trattamento e opera esclusivamente per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle attività tecniche richieste.

Gli addetti ad altre operazioni possono accedere ai locali solo previa autorizzazione del Titolare o in presenza di soggetti autorizzati al trattamento, secondo le istruzioni impartite dal Titolare stesso, fermo restando il divieto di accesso autonomo da parte di soggetti non autorizzati.

Ogni accesso ai locali deve essere effettuato nel rispetto delle misure di sicurezza fisica e organizzativa previste dal Comune e, ove tecnicamente possibile, deve essere tracciato.

Art. 12 – Autorizzati al trattamento nell'ambito della gestione dei sistemi di videosorveglianza

Il Titolare del trattamento e gli eventuali Responsabili del trattamento individuano, in misura adeguata alle esigenze del servizio, i soggetti autorizzati al trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-*quaterdecies* Codice Privacy. Gli autorizzati operano attenendosi alle istruzioni impartite per iscritto dal Titolare o dal Responsabile del trattamento e trattano i dati esclusivamente nei limiti delle mansioni loro attribuite.

Per i sistemi di videosorveglianza destinati al monitoraggio del contesto urbano e alla lettura targhe, gli autorizzati sono individuati prioritariamente tra il personale della Polizia Locale in servizio presso la Centrale Operativa, che, per esperienza, capacità e affidabilità, offre idonea garanzia del rispetto delle disposizioni vigenti in materia di trattamento e sicurezza dei dati personali. L'accesso ai sistemi è consentito esclusivamente ai soggetti formalmente autorizzati.

Nei limiti delle rispettive competenze istituzionali, il Titolare può altresì individuare ulteriori soggetti autorizzati, compresi i responsabili dei servizi comunali competenti per le materie interessate e altri soggetti appositamente designati, quando ciò sia necessario allo svolgimento delle attività istituzionali connesse ai sistemi di videosorveglianza di loro competenza. L'accesso alle immagini avviene esclusivamente nella misura strettamente necessaria al perseguimento delle finalità previste dal presente regolamento.

Con la lettera di autorizzazione sono assegnati ai singoli autorizzati i compiti, le modalità operative di utilizzo dei sistemi, il livello di privilegi attribuito, le prescrizioni in materia di sicurezza, il divieto di accesso in presenza di soggetti non autorizzati e gli obblighi di riservatezza.

CAPO III

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 – Modalità di raccolta e conservazione dei dati personali

La raccolta delle immagini avviene mediante gli impianti di videosorveglianza indicati all'art. 1, configurati in modo da limitare le riprese alle sole aree strettamente necessarie al perseguimento delle

finalità istituzionali. Gli apparati possono consentire riprese a colori o in bianco e nero, con o senza funzioni di brandeggio o zoom, in base alla tecnologia installata, nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità e minimizzazione.

Le immagini sono registrate esclusivamente laddove previsto dal presente regolamento e sono accessibili soltanto ai soggetti formalmente autorizzati dal Titolare del trattamento, nei limiti delle rispettive competenze istituzionali e delle istruzioni ricevute. Ogni accesso è tracciato secondo le procedure interne.

La conservazione delle immagini avviene per il tempo strettamente necessario al perseguimento delle finalità istituzionali indicate nel presente regolamento e, comunque, per un periodo non superiore a 7 giorni dalla registrazione, salvo:

- a. richiesta scritta dell'Autorità giudiziaria o di polizia giudiziaria;
- b. esigenze documentate della Polizia Locale nell'ambito delle attività di polizia giudiziaria;
- c. necessità di conservazione ai fini dell'accertamento di specifici illeciti.

In presenza di una delle esigenze di cui al comma precedente, le immagini sono conservate per il tempo strettamente necessario alla finalità specifica, mediante blocco del dato o riversamento su idoneo supporto informatico secondo le procedure interne adottate dal Comune.

Decorso il termine di conservazione, le immagini sono eliminate automaticamente tramite sovrascrittura, fatto salvo il blocco disposto ai sensi del comma precedente.

Le modalità di conservazione e cancellazione devono garantire la sicurezza del trattamento e impedire accessi non autorizzati, alterazioni, diffusioni o distruzioni non consentite, mediante l'adozione di misure tecniche e organizzative adeguate, ivi incluse la protezione fisica degli apparati, la gestione dei privilegi di accesso e l'adozione di sistemi di logging conformi al principio di accountability.

Art. 14 – Obbligo di informativa

I soggetti interessati che stanno per accedere o che si trovano in una zona videosorvegliata devono essere sempre informati mediante informativa sul trattamento dei dati personali resa secondo la normativa vigente. A tal fine il Titolare mette a disposizione un'informativa completa, in luogo facilmente accessibile all'interessato, anche attraverso il sito istituzionale del Comune, contenente tutte le informazioni previste dall'art. 13 GDPR.

Nelle aree videosorvegliate è inoltre apposta un'informativa breve, redatta in forma sintetica con funzione di preavviso, riportante gli elementi essenziali necessari affinché l'interessato sia immediatamente consapevole dell'esistenza del trattamento. L'informativa breve indica almeno:

- a. la presenza del sistema di videosorveglianza, anche tramite un pittogramma facilmente riconoscibile;
- b. l'identità del Titolare del trattamento;
- c. le finalità essenziali del trattamento (ad es. sicurezza urbana, tutela del patrimonio, controllo accessi);
- d. un rinvio diretto e chiaramente individuabile all'informativa completa, disponibile attraverso un link, un QR code o altro mezzo idoneo.

L'informativa breve è collocata in posizione visibile prima dell'ingresso nella zona videosorvegliata, in modo da consentire agli interessati di essere informati prima di essere eventualmente ripresi.

Art. 15 – Diritti degli interessati

Gli interessati possono esercitare i diritti previsti dagli artt. 15 e seguenti del GDPR, nei limiti compatibili con la natura del trattamento mediante sistemi di videosorveglianza e con le eccezioni previste dalla normativa vigente.

Per esercitare i propri diritti, l'interessato presenta apposita richiesta al Titolare del trattamento, specificando le proprie generalità e fornendo informazioni sufficienti a individuare le immagini oggetto della richiesta, quali la data, l'orario anche approssimativo e il luogo dell'evento, secondo le modalità indicate nell'informativa completa.

Il Titolare del trattamento può richiedere integrazioni qualora le informazioni fornite non consentano di individuare con ragionevole certezza le immagini richieste, nel rispetto dei principi di proporzionalità e minimizzazione.

Il Titolare del trattamento provvede a riscontrare la richiesta ai sensi dell'art. 12 GDPR, tenuto conto delle limitazioni derivanti dalla natura del trattamento, dalle finalità istituzionali perseguite e dal periodo limitato di conservazione delle immagini, anche mediante diniego motivato quando previsto dalla normativa vigente.

Restano ferme le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 16 – Accesso alle immagini e alle registrazioni video

Il presente articolo disciplina l'accesso alle immagini e alle registrazioni dei sistemi di videosorveglianza da parte di soggetti esterni al Comune. L'accesso da parte dei soggetti autorizzati interni, ivi incluso il Responsabile del trattamento e il personale da esso incaricato, avviene secondo quanto previsto dagli artt. 10 – 13 del presente regolamento.

L'acquisizione dei filmati in copia è consentita esclusivamente nei casi previsti dalla legge e nei limiti strettamente necessari alle finalità perseguite, fermo restando il tracciamento di ogni operazione di accesso.

Le diverse ipotesi di accesso alle immagini e alle registrazioni sono disciplinate nei paragrafi che seguono.

1. Autorità giudiziaria e Polizia giudiziaria

Per finalità di indagine, l'acquisizione delle immagini in formato digitale è consentita all'Autorità giudiziaria e alla Polizia giudiziaria, dietro presentazione di specifica richiesta scritta, fatta salva l'urgenza prevista dalla normativa vigente.

2. Incidenti stradali

Nel caso di riprese relative a incidenti stradali, anche senza lesioni alle persone, i filmati possono essere richiesti e acquisiti dall'organo di Polizia stradale che ha proceduto ai rilievi e tratta il relativo procedimento, previo invio di richiesta formale.

3. Richieste dei privati

Il privato interessato può richiedere alla Polizia Locale, entro 7 giorni dall'evento e a proprie spese, l'accesso a quanto ostensibile ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali e sull'accesso alla documentazione amministrativa, qualora dimostri un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente a una situazione giuridicamente tutelata, anche al fine della difesa dei propri diritti. Nel caso di documenti contenenti dati particolari o giudiziari, l'accesso è consentito solo nella misura strettamente indispensabile, nei termini previsti dall'art. 60 Codice Privacy.

4. Investigazioni difensive (art. 391-quater c.p.p.)

Nell'ambito delle investigazioni difensive, il difensore della persona sottoposta alle indagini, ai sensi dell'art. 391-*quater* c.p.p., può richiedere l'acquisizione dei filmati presentando:

- a. specifica richiesta formale,
- b. procura speciale,
- c. entro 7 giorni dall'evento,
- d. e a proprie spese.
- e. I filmati vengono consegnati direttamente al difensore richiedente.

5. Richiesta di blocco delle immagini da parte della vittima di reato

Il cittadino vittima di un reato può richiedere alla Polizia Locale, entro 7 giorni dalla commissione dell'evento, il blocco delle immagini, previa presentazione di copia della denuncia/querela depositata presso qualsiasi Ufficio di Polizia giudiziaria. In tali casi, i filmati sono consegnati esclusivamente agli incaricati della Forza di polizia presso cui è stata sporta la denuncia/querela, secondo le procedure di polizia giudiziaria.

Art. 17 – Comunicazione dei dati personali

La comunicazione dei dati personali da parte del Comune ad altro titolare del trattamento è ammessa quando prevista da una norma di legge o, nei casi consentiti, da regolamento.

In assenza di una disposizione normativa o regolamentare che preveda espressamente la comunicazione, essa è comunque consentita quando risulti necessaria ed esclusivamente finalizzata allo svolgimento di compiti di interesse pubblico o all'esercizio di funzioni istituzionali da parte dei soggetti destinatari, ai sensi dell'art. 2-*ter*, commi 1-bis e 2, del Codice Privacy.

Le comunicazioni nei confronti delle autorità competenti che agiscono nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, incluse quelle connesse ad attività di prevenzione, accertamento o repressione di illeciti, avvengono nei soli casi previsti dalla normativa vigente e secondo le modalità da essa stabilite.

Art. 18 – Misure di sicurezza

Le misure tecniche e organizzative adottate devono garantire un livello di sicurezza adeguato ai rischi derivanti dal trattamento, tenendo conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità dei trattamenti effettuati mediante i sistemi di videosorveglianza, ai sensi della normativa vigente.

Le telecamere sono configurate in modo da limitare le riprese alle sole aree pubbliche o aperte al pubblico, evitando l'inquadratura di spazi privati o di aree non pertinenti alle finalità istituzionali del sistema. I dispositivi, siano essi fissi, orientabili, mobili o dotati di funzionalità aggiuntive, sono utilizzati esclusivamente da soggetti autorizzati e configurati secondo i principi di necessità e proporzionalità.

L'accesso ai sistemi avviene tramite credenziali personali, individuali e non condivise, ed è tracciato attraverso appositi registri di log. I monitor e gli altri dispositivi di visualizzazione sono collocati in postazioni non accessibili a soggetti non autorizzati. Gli apparati di registrazione e i supporti di memorizzazione sono conservati in locali ad accesso controllato, conformemente alle misure tecniche e organizzative adottate dal Comune.

L'attivazione di nuove funzionalità o tecnologie che possano comportare rischi elevati per i diritti e le libertà delle persone fisiche richiede una preventiva analisi dei rischi e, ove previsto, una valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) ai sensi dell'art. 35 GDPR, nonché, nei casi disciplinati dalla normativa vigente, una consultazione preventiva con il Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 36 GDPR.

CAPO IV

TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE

Art. 19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

Gli interessati possono avvalersi degli strumenti di tutela previsti dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. In particolare, resta ferma la possibilità di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 77 del GDPR o di adire le competenti autorità giurisdizionali ai sensi degli artt. 78 e 79 del GDPR.

Ai fini del procedimento amministrativo, il responsabile del procedimento è individuato nel responsabile del servizio competente in relazione alla materia trattata.

È esclusa la possibilità di accesso civico generalizzato alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 5-*bis*, comma 3, del D. Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20 - Modifiche regolamentari

Le modifiche al presente regolamento sono approvate con deliberazione del Consiglio comunale. Restano invece aggiornabili con determinazione del responsabile del servizio competente gli eventuali allegati tecnici di cui all'art. 21, senza necessità di revisione regolamentare.

Art. 21 – Allegati tecnici

Al fine di dare attuazione al presente regolamento, il Comune può adottare uno o più allegati tecnici, riservati e non soggetti a pubblicazione, contenenti indicazioni operative, specifiche tecniche o procedurali relative ai sistemi di videosorveglianza.

Gli allegati tecnici possono riguardare, a titolo esemplificativo:

- a. la collocazione, l'orientamento e le principali caratteristiche delle telecamere;
- b. le valutazioni di conformità delle aree riprese e le verifiche relative ai principi di necessità e proporzionalità;
- c. le caratteristiche tecniche degli apparati, le configurazioni di sicurezza e le misure di protezione fisica e logica, i ruoli e le attività dei soggetti coinvolti nella gestione del sistema;
- d. i fac-simile della cartellonistica "Area videosorvegliata";
- e. l'informativa sul trattamento dei dati personali completa e le eventuali informative specifiche;
- f. nonché ogni altra procedura, modello o documento operativo necessario a garantire il corretto funzionamento e la gestione del sistema di videosorveglianza.

Gli allegati tecnici sono adottati e aggiornati con determinazione del responsabile del servizio competente, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento e senza necessità di deliberazione consiliare, salvo che l'aggiornamento incida su aspetti aventi natura regolamentare.

Gli allegati tecnici costituiscono parte integrante e attuativa del sistema di videosorveglianza e devono essere mantenuti aggiornati, coerenti con la normativa vigente e conservati in modo sicuro.

Art. 22 – Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo all'esecutività della deliberazione consiliare che ne dispone l'approvazione e determina la contestuale abrogazione delle precedenti disposizioni regolamentari in materia di videosorveglianza.

Al regolamento sono assicurate le forme di pubblicità previste dalla legge e dallo Statuto comunale, al fine di garantirne la generale conoscibilità.